

COMUNE DI MASAINAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Codice fiscale 81002530921

Partita Iva 01209740925

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI (ART. 12 LEGGE 07.08.1990 N.241)

CAPO I

CRITERI GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalita' di concessione di sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241.

ART. 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a seguito di domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, sulla base dei programmi di intervento e delle relative risorse disponibili, approvate nel Bilancio di previsione, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attivita': cultura, pubblica istruzione, sport, tempo libero, artigianato, turismo, assistenza sociale. Per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano anche quelle contenute nel Capo II.

ART. 3

L'Amministrazione comunale, allo scopo di garantire la massima trasparenza dell'attivita' amministrativa, provvede ad assicurare l'informazione circa i programmi di intervento deliberati dal Consiglio Comunale, oltre che mediante la pubblicazione degli atti consiliari nell'Albo Pretorio, anche attraverso appositi avvisi pubblici o circolari da inviare agli organismi o associazioni locali interessati.

ART. 4

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte:

- per i contributi di cui al Titolo II, entro il giorno 1 di ogni mese, per le pratiche da esaminare nel corso del mese stesso;
- per tutti gli altri, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per le attivita' da svolgersi entro il 30 aprile, ed entro la fine di ogni quadrimestre per le attivita' da svolgersi nel quadrimestre successivo.

Dovranno essere redatte in carta semplice (ovvero su modelli predisposti dall'Amministrazione) e contenere: le generalita' esatte e complete del richiedente, il tipo di concessione

richiesta, l'entita' del contributo o finanziamento richiesto, e le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione istruttoria.

Le persone giuridiche ed i soggetti collettivi (associazioni o societa' in qualsiasi maniera costituite) sono tenute ad allegare alla domanda il bilancio di previsione per l'anno in corso, e, qualora abbiano usufruito di analoghe contribuzioni nell'esercizio precedente, il bilancio consuntivo regolarmente approvato ai sensi di legge (per le persone giuridiche), ovvero il rendiconto delle somme ottenute negli anni precedenti.

ART. 5

A tal scopo il Comune, oltre che avvalersi dei propri organi e uffici, potra' richiedere informazioni ad altri Uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

ART. 6

Le domande verranno prese in esame dalla Giunta Municipale che deliberera' in merito previo parere dell'Assessore competente e verifica della compatibilita' finanziaria. Per quanto riguarda le erogazioni nell'ambito del settore sportivo; i criteri di erogazione vengono determinati sentito il parere della Commissione Comunale di cui alla L.R. 36/89.

ART. 7

Se piu' soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art.1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attivita', cosi' come indicate all'art. 2, la G.M. dovra' procedere alla formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di prioritarieta':

- 1) appartenenza dei richiedenti all'ambito territoriale locale;
- 2) curriculum e precedenti esperienze nel settore del richiedente;
- 3) numero di aderenti coinvolti nell'organizzazione della manifestazione se trattasi di Associazioni o Comitati;
- 4) livello di coinvolgimento della popolazione locale all'iniziativa;
- 5) mancata o minore assegnazione di contributi per precedenti iniziative;
- 6) valenza delle manifestazioni a livello locale;
- 7) disponibilita' risorse finanziarie generali e particolari per la manifestazione proposta da parte del richiedente.

La graduatoria cosi' deliberata sara' esposta all'Albo Pretorio e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro il termine previsto per la pubblicazione.

Qualora le ragioni adottate dal ricorrente non appaiano manifestamente infondate, il Sindaco disporra' un supplemento di indagine prima di rimettere alla Giunta per la decisione

in via definitiva.

ART. 8

Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla attività svolta in applicazione del presente regolamento, presentando a consuntivo un rendiconto delle concessioni operate e specificando criteri adottati e utilizzati, natura e consistenza dei benefici.

ART. 9

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al Bilancio di previsione approvata dal Consiglio Comunale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 10

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini residenti nel territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente, come previsto dalla L.R. del 25.01.1988, n. 4 e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 14.02.1989, n. 12, e successive modificazioni.

ART. 11

L'assistenza di cui al presente capo si puo' estrinsecare in sussidi in denaro (una tantum o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari condizioni del richiedente (fornitura di pasti caldi, indumenti, combustibile per riscaldamento etc.) nell'ambito delle previsioni del Programma comunale degli interventi socio assistenziali per l'anno in corso.

ART. 12

Nei casi sopraindicati il Comune deve provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme del codice civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

ART. 13

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale l'eta', il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.

ART. 14

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovra' essere adottata un'altra forma assistenziale.

ART. 15

Le domande degli interessati di cui all'art. 4 dovranno essere corredate dalla documentazione attestante la composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale familiare riferita all'ultima dichiarazione dei redditi ed aggiornata, con apposita ulteriore dichiarazione alla data della domanda, qualora siano intervenute nel frattempo variazioni.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione di godimento. Le domande sono altresì integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti piu' prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile, assunte dal Servizio sociale del Comune mediante appositi colloqui, visite domiciliari ovvero anche attraverso altri Uffici ed Enti.

ART. 16

In ogni caso i beneficiari devono possedere i requisiti previsti dal D.P.G.R. N. 12/89 e successive modificazioni, il possesso dei quali viene preventivamente accertato in sede di istruttoria da parte dell'Ufficio Comunale competente. In sede di istruttoria l'Ufficio indica e formula le ipotesi di graduatoria di cui all'art. 6, in relazione ai criteri di erogazione vigenti già deliberati.

ART. 17

Le domande degli interessati, corredate dalle risultanze della istruttoria tecnica, vengono sottoposte successivamente alla Commissione Comunale per l'Assistenza, per l'espressione del parere di competenza.

Successivamente il predetto parere viene sottoposto alla Giunta Comunale, che delibera in conformita', salvo motivata e giustificata reiezione del medesimo, applicando la procedura di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

ART. 18

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantita') nei quali l'interessato potra' usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, etc.).

CAPO III

PROCEDURE

ART. 19

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'Ufficio competente, che vi provvede entro i 30 giorni.



Le istanze istruite dagli Uffici sono rimesse alla G.M., riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalita' d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.

La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in Bilancio, forma il Piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative incluse nel Piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal Piano.

Nessun intervento puo' essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od, in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessita', prima di decidere l'esclusione, puo' richiedere all'Ufficio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

L'Ufficio competente predispone, in conformita' al Piano di Riparto dei fondi di cui al precedente comma, ogni atto istruttorio necessario alla Giunta per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione saranno indicati i soggetti e le iniziative escluse con sintetica indicazione dei motivi.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

